

## REGOLAMENTO (CE) N. 316/2003 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2003

**concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali e l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/7/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3, 9 D e 9 E,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 D, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE prevede che gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva possano essere autorizzati a tempo indeterminato purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A.
- (2) L'impresa produttrice ha presentato nuovi dati a corredo della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per il preparato a base di microrganismi di cui al presente regolamento.
- (3) Dalla valutazione della richiesta di autorizzazione presentata per questo preparato a base di microrganismi emerge che sono soddisfatte tutte le condizioni prescritte per un'autorizzazione a norma della direttiva 70/524/CEE.
- (4) Tale preparato a base di microrganismi può pertanto essere autorizzato a tempo indeterminato.
- (5) Ai sensi della direttiva 70/524/CEE un nuovo impiego di un additivo già autorizzato richiede un'autorizzazione comunitaria.
- (6) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che può essere concessa un'autorizzazione provvisoria per l'utilizzazione di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali o per una nuova utilizzazione di un additivo già autorizzato, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva e sia ragionevole presumere, alla luce dei risultati disponibili, che l'additivo produca uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva quando utilizzato nell'alimentazione degli animali. L'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo massimo di quattro anni per gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 22 del 25.1.2003, pag. 28.

(7) L'impresa produttrice ha presentato nuovi dati a corredo di una domanda per estendere l'autorizzazione del preparato enzimatico di cui al presente regolamento.

(8) Dalla valutazione della domanda di autorizzazione presentata in relazione al nuovo impiego di tale preparato enzimatico emerge che le condizioni previste dalla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione provvisoria sono soddisfatte.

(9) Questo preparato enzimatico dovrebbe quindi essere autorizzato provvisoriamente per un periodo di quattro anni.

(10) Dalla valutazione della domanda emerge che occorre prescrivere talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi iscritti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(3)</sup>.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» iscritto nell'allegato I è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nell'allegato.

*Articolo 2*

Il preparato appartenente al gruppo «enzimi» iscritto nell'allegato II è autorizzato provvisoriamente come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nel citato allegato.

<sup>(3)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.